

Comune di Bannio Anzino

PROVINCIA DI VB

PROT.

DETERMINAZIONE UFFICIO AFFARI GENERALI N. 58 DEL 25/02/2026

OGGETTO:

CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICI (STAMPANTE, FOTOCOPIATORE, SCANNER) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONICA MINOLTA ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: BA94906979.

L'anno duemilaventisei del mese di febbraio del giorno venticinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI

RICHIAMATO il Decreto sindacale 2/2026 di nomina del sottoscritto responsabile dell'Ufficio Affari Generali;

PREMESSO CHE con determina n.71 del 26.04.2021 si provvedeva ad affidare il contratto di noleggio apparecchiature multifunzione per uffici comunali alla ditta Konica Minolta Business Solutions Italia s.p.a., c.f. e p.iva 08861580150, con sede legale in Viale Certosa n. 144 – 20156 Milano (tramite l'agenzia e uffici di Novara – Largo Donegani n. 6° - 28100 Novara) per n. 2 fotocopiatori digitali con la durata 60 mesi decorrenti dal 01.06.2021 e con scadenza 31.05.2026;

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n.31 del 30.12.2025 di approvazione del bilancio di previsione triennale di competenza e **RILEVATA** l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del [d.lgs. 36/2023](#) prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: noleggio di n.2 macchine multifunzione (scanner-fotocopiatore stampante) per la durata di 48 mesi (01.06.2026-31.05.2030);
- Importo del contratto: 4.980,00 oltre iva 22%;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO CHE l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RICORDATO CHE l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

CHE ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs n. 36/2023;

CHE ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle [offerte anomale](#);

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO CHE in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

VISTA la proposta presentata in data 24.02.2026 registrata al protocollo comunale al n.509, con la quale la ditta in parola propone contratto per 4 anni (48 mesi) per l'installazione a noleggio di 2 macchine (n. 1 Modello revisionato Kmc250i per ufficio segreteria e ragioneria con spostamento all'ufficio tecnico dell'attuale modello presente presso ufficio segreteria e ragioneria mod. Kmc257 e dismissione del modello più datato Kmc227, con applicazione dei costi previsti ad euro 53,00 + iva per il canone mensile(in diminuzione di 2 euro rispetto all'attuale canone, ed il costo di euro 0,0065 per le copie b/n ed euro 0,04 per le copie a colori (senza numero fisso di copia previste, ma a copia), che calcolando la media a contatore delle attuali copia b/n e colori comporterebbe un costo mensile medio di circa euro 77,00 + iva, che sommati al canone fisso citato, comporterebbe una spesa mensile media di circa euro 130,00 + iva.

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla ditta le attività in parola per un importo di € 4.980,00 (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di euro 6.075,60 alla ditta Konica Minolta Business Solutions Italia s.p.a., c.f. e p.iva 08861580150, con sede legale in Viale Certosa n. 144 – 20156 Milano (tramite l'agenzia e uffici di Novara – Largo Donegani n. 6° - 28100 Novara) per il periodo contrattuale 01.06.2026-31.05.2030 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE, per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, il contratto di noleggio apparecchiature multifunzione per uffici comunali alla ditta Konica Minolta Business Solutions Italia s.p.a., c.f. e p.iva 08861580150, con sede legale in Viale Certosa n. 144 – 20156 Milano (tramite l'agenzia e uffici di Novara – Largo Donegani n. 6° - 28100 Novara) per n. 2 fotocopiatori digitali con la durata 48 mesi decorrenti dal 01.06.2026 e con scadenza 31.05.2030 per l'importo mensile di € 53,00 oltre Iva 22% e costo copie previsto di circa euro 50,75/mese + iva 22% pari a stimati complessivi euro 103,75/mese + iva 22% (costo annuo intero medio per prossime annualità = € 1.245,00 + iva = ivati euro 1.518,90, variabile in base al numero di copie mensili per cui importo costo presuntivo).

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, la spesa di € 726,25 + iva = euro 886,02 riferita al solo esercizio 2026 (7 mesi), con imputazione al Bilancio 2026 – voce 130/2/1, la spesa pluriennale pari ad euro 1.245,00 + iva (€1.518,90) sul pluriennale 2026/2027/2028, annualità 2027-2028, dando atto che si procederà analogamente per le annualità 2029-2030 (sino al 31.05.2030), dopo l'approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO CHE che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ssmmii;

DI PRECISARE CHE trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DI INDIVIDUARE quale RUP il sottoscritto responsabile dell'Ufficio Affari Generali;

DI DEMANDARE al [RUP](#):

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione Piemonte, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

Il Responsabile del Servizio
F.to: DONATELLI FULVIO

VISTO PER LA REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 e art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (e s.m.i. – art. 3 D.L. 174/2012), la regolarità tecnica-contabile e la copertura finanziaria della spesa (ove applicabile) del presente atto e la copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. a punto 2 DL 78/2009).

Bannio Anzino, lì 25/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: NABIRH ABDERRAHIM

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26/02/2026 al 12/03/2026.

Bannio Anzino, lì 26/02/2026

Il Responsabile del Servizio
F.to: Fulvio Donatelli